



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/34 DEL 30.9.2014

**Oggetto:** L.R. 7.10.1997, n. 29; D.P.R. 8.6.2001, n. 327; D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; D.L. 12.9.2014, n. 133. a) Accelerazione e snellimento procedurale degli interventi del Servizio Idrico Integrato e delega delle funzioni espropriative. Atto di indirizzo e revoca della Delib.G.R. n. 36/4 del 26.7.2005. b) Procedimenti di acquisizione in sanatoria (art. 42 bis TUE) ed espropriativi già in capo all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature. Atto interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce in merito alla esigenza di dare maggior impulso alla attuazione degli interventi inerenti il Servizio Idrico Integrato, che, come noto, riguardano il sistema delle opere di adduzione, trasporto, distribuzione e depurazione delle acque per gli usi civili, attraverso iniziative volte allo snellimento e all'accelerazione procedurale anche con applicazione degli istituti consentiti dalle norme, quali la "delega" delle attività espropriative, definendo, nel contempo, le competenze in merito alle procedure espropriative divenute illegittime.

Per tali finalità, prosegue l'Assessore, si ritiene necessario procedere: a) all'emanazione di un apposito atto di indirizzo rivolto sia al Commissario della Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato che alle Direzioni generali della Regione direttamente interessate; b) all'emanazione di un atto interpretativo ed applicativo ai sensi della L.R. n. 31/1998.

Circa il primo aspetto (punto a) l'Assessore dei Lavori Pubblici illustra la situazione generale degli interventi del Servizio Idrico Integrato sulla base dei dati forniti dal Gestore che registra un totale di 538 interventi per complessivi 800 milioni di euro circa così articolati:

Attività	Cantieri in corso	Cantieri da avviare (gare espletate)	Progetti in corso (gare in programmazione)	Procedure da avviare	TOTALE
n. interventi	179	51	29	279	538
Importi (milioni di euro)	306	204	92	202	804

Si tratta, prosegue l'Assessore, di interventi a totale finanziamento pubblico sottoposti al controllo finanziario e procedurale della Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del



Servizio Idrico Integrato della Sardegna (ex AATO), che provvede all'approvazione dei programmi, delle progettazioni, delle procedure espropriative ed ai trasferimenti finanziari al gestore, Abbanoa S.p.A., che deve, quest'ultima, residualmente, curare la progettazione delle opere e, dopo l'approvazione dell'Autorità di regolazione (ex AATO), espletare le gare di appalto e l'esecuzione delle opere. Il tutto nel rispetto della complessa e articolata normativa vigente (D.Lgs. n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010, L.R. n. 5/2007, D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) e dell'impianto regolatorio dei rapporti Abbanoa-Autorità (Convenzione 23.12.2011, Convenzione 22.2.2012, Delib.G.R. n. 36/4 del 26.7.2005).

L'intero sistema procedurale è inoltre caratterizzato da tempi particolarmente lunghi, o in ogni caso non rapportati all'esigenza delle opere, necessari per l'acquisizione dei pareri preliminari obbligatori sui tre livelli progettuali (preliminare, definitivo ed esecutivo) da parte dei soggetti pubblici in gran parte appartenenti al sistema Regione-Enti Locali (Comuni, Province, Regione-Geni civili, Regione-Tutela del Paesaggio, Regione-SAVI, Regione-UTR, Regione-Distretto, Autorità Commissariale, Consorzi di Bonifica), oltre agli Uffici "Statali" (Soprintendenza, ANAS, etc.).

L'Assessore evidenzia la rilevanza (sia per numero di interventi che per valore complessivo) del programma di interventi la cui attuazione è posta in capo al gestore Abbanoa S.p.A. sia sotto l'aspetto delle ricadute sul piano occupazionale e sul sistema delle imprese di costruzione, sia per l'esigenza ormai non procrastinabile del rispetto dei parametri di legge sul inquinamento oggetto di frequenti procedure di infrazione.

Si pone pertanto l'esigenza, prosegue l'Assessore, di individuare iniziative e misure volte alla semplificazione, allo snellimento e all'accelerazione delle procedure in atto anche con la revisione delle direttive e regolamentazioni in essere nel rispetto delle norme vigenti. Tra queste, riferisce l'Assessore, con il decreto legge del 12.9.2014, n. 133 (decreto c.d. "sblocca Italia") sono state introdotte nuove disposizioni nel corpo del decreto legislativo n. 152/2006, Parte III, Sezione III, Titolo II (servizio idrico integrato), tra le quali, alcune riguardanti l'approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante. Con l'introduzione (art. 7 del citato decreto legge), in particolare, dell'art. 158-bis (approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'Autorità espropriante), pur mantenendo nella competenza delle Autorità d'ambito (che assumono la nuova denominazione di "ente di governo dell'ambito") le funzioni relative all'approvazione dei "progetti definitivi delle opere" (previa "convocazione di apposita conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241"), la dichiarazione di pubblica utilità e la conseguente procedura espropriativa, è stata prevista la possibilità, per gli enti di governo dell'ambito, "di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio". Con questa



nuova disposizione è stato quindi introdotto anche nella specifica materia delle opere appartenenti al servizio idrico integrato, limitatamente alla funzione espropriativa, quanto è già previsto più in generale in materia di espropri dall'art. 6 del D.P.R. n. 327/2001 - Testo Unico sugli Espropri (TUE).

Anche in Sardegna le funzioni summenzionate (approvazione dei progetti delle opere, dichiarazione di pubblica utilità e conseguente procedura espropriativa) fanno, attualmente, tutte capo all'Autorità d'Ambito, ora Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, sulla base della L.R. n. 29/1997 (legge che ha attuato nella Regione la riforma del servizio idrico integrato prevista dalla L. n. 36/1994, poi sostituita dal D.Lgs. n. 152/2006) e delle indicazioni recate dalla Delib.G.R. n. 36/4 del 26.7.2005.

L'Assessore prosegue rappresentando l'esigenza di applicare, anche nella Regione Sardegna gli istituti volti ad uno snellimento procedurale previsti dal novellato D.Lgs. n. 152/2006 relativamente agli interventi riguardanti il servizio idrico integrato (S.I.I.) e, pertanto, di superare gli impedimenti generati, nella specifica materia, dalla preesistente Delib.G.R. n. 36/4 del 26.7.2005.

Circa le difficoltà procedurali soprarichiamate che, come detto, concernono in gran parte il percorso autorizzativo che coinvolge principalmente il sistema Regione-Enti Locali, l'Assessore ritiene necessaria la costituzione di apposita "Cabina di regia degli interventi del S.I.I." da insediarsi presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici con il compito di effettuare:

- 1) la rilevazione delle procedure autorizzative di tutti gli interventi del S.I.I., dei loro tempi di attivazione e di rilascio, delle posizioni responsabili preposte, delle criticità rilevate;
- 2) il monitoraggio delle direttive e regolamentazioni vigenti operanti sulle procedure di attuazione degli interventi del Servizio Idrico Integrato e delle loro eventuali modifiche in attuazione delle decisioni/indirizzi dell'esecutivo regionale;
- 3) la predisposizione di un report mensile delle attività svolte per la Giunta regionale.

Fanno parte della predetta Cabina di regia i Direttori generali dei Lavori Pubblici, del Distretto Idrografico, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, della Difesa dell'Ambiente, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ovvero i dirigenti designati per materia. Partecipano ai lavori della Cabina di regia le Direzioni del Gestore, dell'Autorità Commissariale e dell'ANCI, unitamente ai Comuni interessati.

Circa il secondo aspetto (punto b) l'Assessore riferisce che vi sono numerosi procedimenti espropriativi di competenza del disciolto ESAF che non sono mai stati conclusi con l'emanazione dei decreti di esproprio o altri validi titoli di acquisizione dei suoli e che, pertanto, è necessario sanare, salvo gli effetti dell'intervenuta usucapione, l'attuale occupazione sine titolo delle aree



utilizzando la procedura prevista all'art. 42-bis del TUE. La necessità di sanare tali procedimenti è sorta a seguito del mutato orientamento giurisprudenziale che, recependo gli orientamenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU), ha espunto dall'ordinamento l'istituto, di origine appunto giurisprudenziale, della "espropriazione sostanziale".

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ebbe modo di pronunciarsi sull'argomento esattamente con sentenza 30 maggio 2000, ric. 31524/96, affermando che la realizzazione dell'opera pubblica non costituisce impedimento alla restituzione dell'area illegittimamente espropriata, e ciò indipendentemente dalle modalità, occupazione acquisitiva o usurpativa, di acquisizione del terreno.

È per tale ragione, quindi, che la giurisprudenza nazionale, al fine di conformare il proprio orientamento a quello della CEDU, ha ritenuto che il proprietario del terreno illegittimamente occupato dall'amministrazione, ottenuta la declaratoria di illegittimità dell'occupazione, può legittimamente domandare in giudizio la restituzione del terreno, previa la sua riduzione in pristino.

Tale nuova, e costante, giurisprudenza ha in definitiva inteso affermare che la realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato, deve ritenersi in sé un mero fatto, non in grado cioè di assurgere a titolo dell'acquisto, e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell'amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione. Peraltro, l'azione restitutoria, essendo posta a riparazione di un illecito permanente causato dall'occupazione sine titolo, è imprescrittibile e, salvi gli effetti della usucapione, può essere proposta senza limiti di tempo (si vedano, tra le altre: Consiglio di Stato sez. IV, 30 gennaio 2006, 290 e 7 aprile 2010, n. 1983; sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2559).

Il legislatore, al fine di ottemperare al dettato della CEDU e di consentire, al contempo, la legittima acquisizione al patrimonio pubblico delle aree occupate sine titolo, è intervenuto sull'argomento introducendo l'istituto dell'acquisizione in sanatoria, inizialmente con l'art. 43 del TUE, poi dichiarato incostituzionale, e successivamente, nel 2011, con l'art. 42-bis sempre del TUE. Nella vigenza dell'allora art. 43 TUE la competenza faceva capo all'ESAF in quanto era questo l'ente che utilizzava le aree in questione per lo svolgimento del servizio idrico. Successivamente alla soppressione dell'ESAF e alla reintroduzione, per mezzo dell'art. 42-bis del TUE, della procedura di acquisizione in sanatoria, è sorto un contrasto tra la Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, succeduta all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (A.A.T.O.), e la Regione (succeduta a ESAF in liquidazione) in ordine a quale sia attualmente l'autorità competente ad acquisire in sanatoria le aree.



L'Assessorato dei Lavori Pubblici, ha potuto accertare che a partire dall'1.1.2005, con la deliberazione della Giunta regionale n. 53/22 del 23.12.2004 è stato trasferito all'Autorità d'Ambito l'utilizzo, per il tramite di ESAF S.p.a., poi trasformata in Abbanoa S.p.A, delle opere e delle aree ancora oggi occupate sine titolo. Conseguentemente, anche la competenza in questione, con l'obbligo di valutare le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'acquisizione delle aree, è transitata in capo all'allora Autorità d'Ambito. Di ciò è stata data comunicazione alla Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna con nota n. 18619 del 27.5.2014.

Tuttavia la Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, con note prot. n. 4192 del 24.12.2013 e prot. n. 2219 del 4.6.2014 ha ritenuto che, seppure l'utilizzo delle opere, con le relative aree, non possa essere ricondotto alla Regione, la competenza in argomento deve ritenersi comunque confluita in capo a quest'ultima in forza della specifica disposizione di carattere transitorio contenuta nella menzionata Delib.G.R. n. 53/22 del 23.12.2004. Con la suddetta disposizione è stato, infatti, tra l'altro stabilito "il proseguimento in capo ad Esaf-Ente delle attività relative alle opere in corso, comunque finanziate". Si tratta, come detto, di una disposizione di carattere transitorio prevista con lo scopo di trattenere in capo all'Esaf-Ente i rapporti allora pendenti, relativi ad opere in corso di realizzazione. Ad avviso della Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, tra i rapporti allora pendenti, quindi trattenuti in capo a ESAF-Ente, vi erano tutti i procedimenti d'esproprio, sia quelli già divenuti illegittimi e suscettibili di sanatoria ai sensi dell'allora art. 43 (oggi art. 42-bis), sia i procedimenti la cui dichiarazione di pubblica utilità non era, all'epoca, ancora scaduta, e che sarebbero divenuti illegittimi solo successivamente. Entrambe le tipologie procedurali, in quanto afferenti a rapporti pendenti, sarebbero confluite, sempre secondo Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, nella competenza, prima di ESAF in liquidazione (L.R. n. 7/2005) e, successivamente, a far data dall'1.1.2011, nella competenza della Regione (leggi regionali n. 4/2006 e 12/2010). In particolare la L.R. n. 4/2006 aveva stabilito che alla cessazione della gestione liquidatoria dell'ESAF la Regione sarebbe succeduta nei rapporti giuridici di cui l'ESAF era titolare mentre la L.R. n. 12/2010 ha fissato al 31.12.2010 la data di estinzione di ESAF in liquidazione confermando il subentro della Regione nei relativi rapporti.

Allo scopo di dirimere il contrasto interpretativo summenzionato è stato quindi richiesto un parere al Servizio regionale delle espropriazioni della Presidenza, poi reso con nota n. 14715 del 26.6.2014, nel quale si legge: "Il Servizio scrivente, esaminati gli atti e visti i pareri espressi dall'Assessorato dei Lavori Pubblici e della Gestione Commissariale Straordinaria per la



regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, ritiene, per quanto attiene all'individuazione dell'Autorità competente ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, di poter condividere, senza riserve, la posizione assunta dal succitato Assessorato (...) Nel caso di specie l'autorità che utilizza i beni in questione, beni appartenenti al servizio idrico integrato, è senza dubbio alcuno la già citata Gestione Commissariale Straordinaria. Al riguardo si osserva, per completezza, che è del tutto irrilevante che i beni in questione siano gestiti da Abbanoa S.p.A., in regime di concessione d'uso, atteso che tutti i poteri pubblicistici d'indirizzo, controllo, affidamento, compresi quelli espropriativi, appartengono tutti, in via esclusiva, alla suddetta Gestione Commissariale Straordinaria. Talché, solo detto ente straordinario può, legittimamente, valutare se sussistano le attuali ed eccezionali ragioni d'interesse pubblico che giustifichino l'acquisizione (sanante) del bene in contestazione, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001".

I poteri espropriativi a cui si fa riferimento nel summenzionato parere n. 14715 del 26.6.2014 sono stati recentemente riconfermati, come si è riportato sotto il precedente punto a), nella competenza della Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna dal decreto legge n. 133 del 12.9.2014 che ha introdotto l'art. 158-bis nel decreto legislativo n. 152/2006.

Ora, tenuto conto che è assodato che l'art. 42-bis citato incardina la competenza in capo all'autorità che utilizza le aree, e che il contrasto tra la Regione e la Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna risiede nella diversa interpretazione di una disposizione transitoria contenuta nella Delib.G.R. n. 53/22 del 23.12.2004, l'Assessore ritiene che, al fine di superare tale contrasto interpretativo, sia opportuno, e sufficiente, adottare, anche sulla scorta del parere reso dal Servizio regionale delle espropriazioni della Presidenza, apposito atto interpretativo e applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998. Al riguardo l'Assessore riferisce, inoltre, che i presupposti che giustificavano la temporanea e transitoria applicazione della disposizione in argomento sono venuti meno da tempo, in quanto le opere allora in corso sono state tutte completate e sono ora detenute da Abbanoa S.p.A. per lo svolgimento del servizio idrico integrato.

Per quanto riferito, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone alla Giunta regionale:

- a) di recepire integralmente i nuovi istituti procedurali previsti dall'art. 158-bis del D.Lgs. n. 158/2006, come novellato dal D.L. n. 133/2014 e, conseguentemente, di revocare la Delib.G.R. n. 36/4 del 26.7.2005 recante "D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Atto di



indirizzo interpretativo e applicativo sulle competenze in materia espropriativa delle opere del “Servizio Idrico Integrato”;

- b) di adottare un apposito atto di indirizzo affinché la Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna provveda a delegare, ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006, interamente, ad Abbanoa S.p.A., l’esercizio della funzione espropriativa relativa alle opere appartenenti al servizio idrico integrato, e a modificare conseguentemente gli atti convenzionali regolanti l’affidamento del servizio;
- c) di istituire una apposita Cabina di regia per l’accelerazione procedurale degli interventi del S.I.I. da insediarsi presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici con il compito di effettuare:
- 1) la rilevazione delle procedure autorizzative di tutti gli interventi del S.I.I., dei loro tempi di attivazione e rilascio, delle posizioni responsabili preposte, delle criticità rilevate;
  - 2) il monitoraggio delle direttive e regolamentazioni vigenti operanti sulle procedure di attuazione degli interventi del Servizio Idrico Integrato e delle loro modifiche in attuazione delle decisioni/indirizzi dell’esecutivo regionale;
  - 3) la predisposizione di un report mensile delle attività svolte per la Giunta regionale.

Fanno parte della predetta Cabina di regia i Direttori generali dei Lavori Pubblici, del Distretto Idrografico, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, della Difesa dell’Ambiente, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ovvero i dirigenti designati per materia. Partecipano ai lavori della Cabina di regia le Direzioni del Gestore, dell’Autorità Commissariale e dell’ANCI, unitamente ai Comuni interessati.

L’Assessore dei Lavori Pubblici propone, inoltre, alla Giunta regionale, di stabilire:

- d) che la Delib.G.R. n.53/22 del 23.12.2004, nella parte in cui dispone: “il proseguimento in capo ad Esaf-Ente delle attività relative alle opere il corso, comunque finanziate”, debba essere interpretata nel senso che:
- tra le suddette attività non rientra la procedura di acquisizione in sanatoria oggi prevista dall’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, che deve ritenersi di competenza della Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna;
  - le attività trattenute originariamente in capo a ESAF-Ente, tra cui i procedimenti espropriativi allora pendenti, devono intendersi trasferite, per la eventuale prosecuzione, nella competenza della Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del



Servizio Idrico Integrato della Sardegna in ragione del fatto che le relative opere sono state tutte realizzate;

- e) che, conseguentemente, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 5, della L.R. n. 4/2006 e 1, comma 3, della L.R. n. 12/2010 debbano essere interpretate nel senso che tra i rapporti giuridici di cui era titolare ESAF-Ente, nei quali è subentrata la Regione, non sono compresi quelli elencati sotto la precedente lettera d), in quanto di competenza della Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il parere di concerto degli Assessori degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, della Difesa dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici

#### DELIBERA

- di recepire integralmente i nuovi istituti procedurali previsti dall'art. 158-bis del D.Lgs. n. 158/2006, come novellato dal D.L. n. 133/2014 e, conseguentemente, di revocare la Delib.G.R. n. 36/4 del 26.7.2005 recante "D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Atto di indirizzo interpretativo e applicativo sulle competenze in materia espropriativa delle opere del "Servizio Idrico Integrato";
- di adottare un apposito atto di indirizzo affinché la Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna provveda a delegare, ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006, interamente, ad Abbanoa S.p.A., l'esercizio della funzione espropriativa relativa alle opere appartenenti al servizio idrico integrato, e a modificare conseguentemente gli atti convenzionali regolanti l'affidamento del servizio;
- di istituire una apposita Cabina di regia per l'accelerazione procedurale degli interventi del S.I.I. da insediarsi presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici con il compito di effettuare:
  - 1) la rilevazione delle procedure autorizzative di tutti gli interventi del S.I.I., dei loro tempi di attivazione e rilascio, delle posizioni responsabili preposte, delle criticità rilevate;
  - 2) il monitoraggio delle direttive e regolamentazioni vigenti operanti sulle procedure di attuazione degli interventi del Servizio Idrico Integrato e delle loro modifiche in attuazione delle decisioni/indirizzi dell'esecutivo regionale;
  - 3) la predisposizione di un report mensile delle attività svolte per la Giunta regionale.



Fanno parte della predetta Cabina di regia i Direttori generali dei Lavori Pubblici, del Distretto Idrografico, degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, della Difesa dell'Ambiente, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ovvero i dirigenti designati per materia. Partecipano ai lavori della Cabina di regia le Direzioni del Gestore, dell'Autorità Commissariale e dell'ANCI, unitamente ai Comuni interessati.

- di adottare il seguente atto interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998:
  - a) la Delib.G.R. n. 53/22 del 23.12.2004, nella parte in cui dispone: "il proseguimento in capo ad Esaf-Ente delle attività relative alle opere il corso, comunque finanziate", deve essere interpretata nel senso che:
    - 1. tra le suddette attività non rientra la procedura di acquisizione in sanatoria oggi prevista dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, che deve ritenersi di competenza della Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna;
    - 2. le attività trattenute originariamente in capo a ESAF-Ente, tra cui i procedimenti espropriativi allora pendenti, devono intendersi trasferite, per la eventuale prosecuzione, nella competenza della Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna in ragione del fatto che le relative opere sono state tutte realizzate;
  - b) conseguentemente, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 5, della L.R. n. 4/2006 e 1, comma 3, della L.R. n. 12/2010 devono essere interpretate nel senso che tra i rapporti giuridici di cui era titolare ESAF-Ente, nei quali è subentrata la Regione, non sono compresi quelli elencati sotto la precedente lettera a), in quanto di competenza della Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna.

**p. Il Direttore Generale**

Michela Farina

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru